

proposta di regolamento interno n. 12/15

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza
presentata in data 9 aprile 2015

—————

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

—————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza n. 1638 del 9 aprile 2015;

Visto l'articolo 10, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio;

Ritenuto opportuno apportare al Regolamento interno le modifiche che consentano all'Assemblea neo eletta di operare fin da subito con norma-

tive più rigorose, più aderenti alla prassi pluriennale in atto e conformi al quadro normativo nazionale e regionale vigente;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

D E L I B E R A

di approvare il seguente regolamento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 del Regolamento interno)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“3. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente del consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 11 del Regolamento interno)

1. L'articolo 11 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Pubblicità delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza)

1. La pubblicità dei lavori dell'ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e la pubblicazione delle deliberazioni sul bollettino ufficiale della Regione per estratto e sul sito internet del consiglio nel loro contenuto integrale.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 16 del Regolamento interno)

1. L'articolo 16 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Composizione e costituzione dei gruppi)

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. All'inizio della legislatura possono costituire un gruppo consiliare i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti in una o più liste di candidati contrassegnate con il medesimo simbolo, ovvero appartenenti a forze politiche presentatesi nella medesima coalizione con liste diverse, che abbiano deciso di costituire un gruppo unico.

3. Entro tre giorni dalla prima seduta del consiglio ciascun consigliere regionale è tenuto a dichiarare per iscritto a quale gruppo intende appartenere. I consiglieri che non abbiano fatto tale dichiarazione o che non risultino comunque appartenere ad alcun gruppo, nel corso della verifica di cui al comma 6, sono assegnati dall'ufficio di presidenza al gruppo misto.

4. Ciascun gruppo in possesso dei requisiti di cui al comma 2, provvede entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio alla sua costituzione e all'elezione di un presidente e di uno o più vicepresidenti.

5. Della costituzione del gruppo e dei nominativi degli eletti è data immediata comunicazione al presidente del consiglio con apposita nota, nella quale sono indicati la denominazione e il simbolo del gruppo. La denominazione ed il simbolo del gruppo devono corrispondere a quelli della lista o delle liste di candidati di cui il gruppo è espressione ovvero essere comunque riconducibili agli stessi. In tale ultima ipotesi, denominazione e simbolo sono comunque approvati all'unanimità dai componenti del gruppo.

6. L'ufficio di presidenza entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, verifica l'esistenza dei requisiti per la costituzione dei gruppi consiliari. Qualora riscontri la mancanza dei requisiti di cui ai commi 2 e 5, ovvero riscontri la costituzione di più gruppi con medesimi denominazione o simbolo, scioglie i gruppi già costituiti e assegna i consiglieri al gruppo misto.

7. I gruppi costituiti invalidamente e successivamente sciolti dall'ufficio di presidenza non hanno diritto, nel periodo della loro vigenza, all'assegnazione di personale e dei contributi previsti dalla legge regionale.

8. Nel corso della legislatura la costituzione di un nuovo gruppo consiliare è consentita alternativamente:

- a) in presenza di un numero minimo di due consiglieri e alle condizioni indicate al comma 2;
- b) in presenza di un numero minimo di due consiglieri e a condizione che esso risulti rappresentativo di gruppi costituiti, in data successiva alle elezioni regionali, in uno dei due rami del Parlamento;
- c) in presenza di un numero minimo di tre consiglieri e a condizione che esso risulti rappresentativo di una formazione politica costituitasi su base regionale in data successiva alle elezioni regionali.

9. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data immediata comunicazione al presidente del consiglio con apposita nota, contenente le indicazioni di cui al comma 5 e corredata dalle adesioni dei singoli consiglieri.

10. Entro i quindici giorni successivi dalla costituzione del nuovo gruppo ai sensi del comma 9, l'ufficio di presidenza provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti con le modalità indicate in sede di prima costituzione.

11. Il consigliere che nel corso della legislatura matura una posizione diversa da quella del gruppo

o della componente politica del gruppo misto di appartenenza, ed intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del presidente del gruppo di destinazione. Qualora il consigliere si limiti a comunicare l'uscita dal gruppo di appartenenza o in assenza della dichiarazione di accettazione di cui sopra, l'ufficio di presidenza assegna il medesimo al gruppo misto.

12. I gruppi consiliari che nel corso della legislatura intendano modificare la propria denominazione o il proprio simbolo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5, ne devono fare richiesta all'ufficio di presidenza. La relativa autorizzazione è rilasciata previa verifica della permanenza degli elementi caratterizzanti la denominazione o il simbolo originari o della effettiva continuità dell'identità politica del gruppo.

13. Ove nel corso della legislatura vengano meno le condizioni previste dal comma 8 per la costituzione di gruppi autonomi, l'ufficio di presidenza provvede al loro scioglimento e all'assegnazione dei consiglieri interessati al gruppo misto.”.

Art. 4

*(Sostituzione dell'articolo 18
del Regolamento interno)*

1. L'articolo 18 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Istituzione e competenze delle commissioni)

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 5, dello Statuto, sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti con le seguenti competenze:

- a) COMMISSIONE I – affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio: Statuto regionale e sistema elettorale; affari generali e istituzionali; emigrazione; personale ed organizzazione della Regione; enti locali; ordinamento degli enti, agenzie, aziende e società collegate alla Regione; informazione e comunicazione; sistema informativo statistico regionale e locale; polizia amministrativa locale; sicurezza dei cittadini; beni e attività culturali; spettacolo e manifestazioni; attività ricreative e sportive; associazioni, fondazioni ed enti culturali; istruzione; scuola; diritto allo studio; politiche giovanili; programmazione economica e finanziaria; bilancio di previsione e rendiconto; tributi; partecipazioni regionali;
- b) COMMISSIONE II – sviluppo economico, lavoro, affari europei e internazionali, settore primario: attività produttive; industria; artigianato; formazione professionale; lavoro e occupazione; professioni; ricerca scientifica e tecnologi-

ca e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; commercio interno ed estero; fiere e mercati; turismo e industria alberghiera; terziario; cooperazione e associazionismo economico; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; sviluppo della montagna; tutela dei consumatori e degli utenti; attuazione e partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche europee; piani e programmi di carattere intersettoriale finanziati con risorse comunitarie; politiche della pace, della sostenibilità e della cooperazione internazionale allo sviluppo; agricoltura, foreste e zootecnia; caccia; pesca marittima e acquacoltura;

- c) COMMISSIONE III – governo del territorio, ambiente e paesaggio: programmazione e pianificazione territoriale; urbanistica e riqualificazione urbana; politiche abitative ed edilizia residenziale e scolastica; lavori pubblici e infrastrutture; viabilità e trasporti; porti e aeroporti civili; navigazione; demanio e patrimonio; ambiente e paesaggio; aree protette; difesa del suolo e della costa; risorse idriche e sistemazione idrogeologica; inquinamento; scarichi, gestione e smaltimento dei rifiuti; attività estrattive; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; protezione civile;
- d) COMMISSIONE IV - sanità e politiche sociali: organizzazione, programmazione e controllo dei servizi sanitari; igiene e veterinaria; tutela della salute, igiene e sicurezza degli alimenti; sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; tutela degli utenti dei servizi socio-sanitari; assistenza e servizi sociali; immigrazione; volontariato e terzo settore; previdenza complementare e integrativa.

2. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul quale devono riferire al consiglio; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su altri atti o affari per i quali è comunque richiesta l'espressione di un loro parere; in sede deliberante nel caso previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto.

3. Le commissioni si riuniscono, altresì, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo ed anche per l'esame di questioni per le quali non devono riferire al consiglio.”.

Art. 5

*(Modifiche agli articoli 19 e 20
del Regolamento interno)*

1. L'undicesimo e il dodicesimo comma dell'articolo 19 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sono abrogati.

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 20 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Le commissioni permanenti durano in carica trenta mesi a partire dalla data della prima elezione del presidente del consiglio; le loro funzioni sono comunque prorogate fino alla loro ricostituzione ai sensi del primo comma.

4 ter. Entro quindici giorni successivi alla rielezione del presidente e dell'ufficio di presidenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, il presidente del consiglio convoca le commissioni per procedere alla loro ricostituzione.

4 quater. Qualora non ci siano state nuove designazioni da parte dei gruppi consiliari, si intendono confermati i componenti delle precedenti commissioni.

4 quinquies. Le commissioni così ricostituite restano in carica sino al termine della legislatura regionale secondo le disposizioni previste dallo Statuto regionale.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 22 del Regolamento interno)

1. L'articolo 22 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Conferenza dei presidenti dei gruppi)

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dai presidenti dei gruppi o loro delegati e dal presidente del consiglio che la presiede.

2. La conferenza dei presidenti dei gruppi è convocata dal presidente del consiglio, di propria iniziativa o per determinazione dell'ufficio di presidenza, ovvero su richiesta della giunta o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori del consiglio e delle commissioni.

3. Alla conferenza partecipano il presidente della giunta, che può delegare il vicepresidente o un assessore, e i componenti l'ufficio di presidenza; possono essere invitati i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

4. Ai fini delle votazioni di competenza della conferenza dei presidenti dei gruppi, ciascun presidente di gruppo dispone di tanti voti quanti sono gli appartenenti al gruppo stesso.

5. Le deliberazioni della conferenza sono assunte a maggioranza ed in presenza di tanti presidenti dei gruppi i cui membri rappresentano la maggioranza dei componenti il consiglio.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 69 bis nel Regolamento interno)

1. Dopo l'articolo 69 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è inserito il seguente:

“Art. 69 bis (Pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il presidente del consiglio, contestualmente all'assegnazione in sede referente delle proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo alla competente commissione consiliare, richiede al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di esprimere i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente.

2. La commissione consiliare referente invia l'avviso di convocazione delle sedute nelle quali viene trattato l'atto al relatore appositamente nominato dal CAL, il quale può partecipare alle relative sedute senza diritto di voto.

3. Nel corso dell'esame dell'atto la commissione può convocare appositi incontri con il CAL o con una sua delegazione, anche su richiesta dell'organismo stesso, allo scopo di approfondire preventivamente la posizione del sistema delle autonomie locali in merito.

4. Il CAL trasmette il parere espresso alla commissione consiliare referente e al presidente del consiglio nel termine di quindici giorni dalla trasmissione del testo della proposta approvata dalla commissione stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto dal presidente del consiglio, per motivate ragioni di urgenza, anche su richiesta del presidente della commissione consiliare referente; il presidente del consiglio può altresì prorogarlo su richiesta motivata del Presidente del CAL, fino ad un massimo di trenta giorni.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che il parere sia stato espresso si prescinde dallo stesso.

7. La commissione consiliare referente, di norma, esamina il parere espresso dal CAL prima della trasmissione al presidente del consiglio della proposta per l'iscrizione all'ordine del giorno e, comunque, prima della trattazione dell'atto in consiglio. In quest'ultimo caso il parere del CAL è inviato a tutti i consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della relativa seduta consiliare.

8. Qualora la commissione ritenga di non accogliere le modifiche specificamente formulate nel parere condizionato o di non riesaminare l'atto in caso di parere contrario, si pronuncia sulle motivazioni prima dell'esame in consiglio del relativo atto, demandando al relatore di illustrarle in aula.

9. Il parere del CAL è sempre allegato alla proposta della commissione referente.”.

Art. 8

*(Inserimento dell'articolo 69 ter
nel Regolamento interno)*

1. Dopo l'articolo 69 bis del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, come inserito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 69 ter (Pareri facoltativi del Consiglio delle autonomie locali)

1. Fuori dai casi previsti all'articolo 69 bis, qualora il presidente ritenga utile acquisire il parere del CAL su proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo e lo valuti compatibile con la programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni, contestualmente all'assegnazione degli atti suddetti alla competente commissione consiliare, richiede al CAL di esprimere un parere facoltativo.

2. La commissione consiliare referente invia l'avviso di convocazione delle sedute nelle quali viene trattato l'atto al relatore appositamente nominato dal CAL, il quale può partecipare alle relative sedute senza diritto di voto.

3. Nel corso dell'esame dell'atto la commissione può convocare appositi incontri con il CAL o con una sua delegazione, anche su richiesta dell'organismo stesso, allo scopo di approfondire preventivamente la posizione del sistema delle autonomie locali in merito.

4. Il CAL trasmette il parere espresso alla commissione consiliare referente e al presidente del consiglio nel termine di quindici giorni dalla richiesta di parere o, entro un termine più breve, eventualmente stabilito dal presidente del consiglio, anche su richiesta del presidente della commissione consiliare referente.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4 la commissione referente può prescindere dal parere medesimo.

6. La commissione consiliare referente esamina il parere espresso dal CAL nel corso dell'istruttoria dell'atto assieme agli eventuali pareri resi dalle commissioni consiliari in sede consultiva.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 bis, commi 8 e 9.”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 69 quater nel Regolamento interno)

1. Dopo l'articolo 69 ter del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, come inserito dall'articolo 8, è inserito il seguente:

“Art. 69 quater (Pareri obbligatori e facoltativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. Il presidente del consiglio, contestualmente all'assegnazione di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo alla competente commissione consiliare per l'esame in sede referente, richiede al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) di esprimere i pareri obbligatori nonché gli altri che ritenga utile acquisire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69 bis e 69 ter.”.

Art. 10

(Inserimento del Capo X bis e dell'articolo 90 bis nel Regolamento interno)

1. Dopo il Capo X del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è inserito il Capo X bis “Sessione di bilancio”.

2. Dopo l'articolo 90 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è inserito il seguente:

“Art. 90 bis (Sessione di bilancio)

1. L'esame della proposta di legge di stabilità regionale e della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario con gli allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile, di seguito denominati “strumenti di programmazione finanziaria”, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione di bilancio, la quale ha inizio dalla data di presentazione degli stessi al consiglio da parte della giunta e si conclude nella data di approvazione dei medesimi da parte del consiglio.

2. Durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione in consiglio e nelle commissioni consiliari degli atti che hanno riflessi finanziari sugli esercizi ai quali si riferiscono gli strumenti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 90 ter, 90 quater e 90 quinquies, per l'esame in commissione e in consiglio delle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai Capi VIII e X.”.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 90 ter nel Regolamento interno)

1. Dopo l'articolo 90 bis del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, come inserito dall'articolo 10, è inserito il seguente:

“Art. 90 ter (Programma dei lavori della sessione di bilancio)

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il programma dei lavori della sessione di bilancio in modo da consentire la conclusione dell'esame degli strumenti di programmazione finanziaria entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il programma della sessione di bilancio contiene:

- a) i termini entro i quali la commissione referente deve trasmettere le relative proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio;
- b) i termini entro i quali le altre commissioni

consiliari, il CAL e il CREL devono esprimere i pareri di competenza;

c) le date delle sedute del consiglio per l'esame e approvazione degli strumenti di cui al comma 1.

3. Nella convocazione delle sedute consiliari di cui al comma 2, lettera c), sono indicati gli orari delle sedute, il tempo complessivamente disponibile per la discussione generale in consiglio degli strumenti di programmazione finanziaria e i termini entro i quali devono essere presentati gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti nonché i termini entro i quali gli stessi devono essere esaminati dalla commissione referente e quindi distribuiti ai singoli consiglieri.

4. Nelle sedute consiliari dedicate all'esame degli strumenti di programmazione finanziaria non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla conferenza dei presidenti dei gruppi.

5. Qualora l'esame degli strumenti di programmazione finanziaria non sia concluso entro le sedute e gli orari stabiliti, l'ultima seduta prevista si protrae fino all'esaurimento dell'esame stesso, a meno che il consiglio decida di convocare apposite sedute da tenersi nei giorni immediatamente successivi.”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 90 quater nel Regolamento interno)

1. Dopo l'articolo 90 ter del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, come inserito dall'articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 90 quater (Assegnazione ed esame in Commissione)

1. Il presidente del consiglio assegna gli strumenti della programmazione finanziaria per l'esame in sede referente, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre commissioni consiliari nonché, sulla base della normativa vigente, al CAL e al CREL.

2. Entro il termine fissato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi, le altre commissioni esaminano le parti di competenza ed esprimono il proprio parere. Il parere può essere riferito, anche oralmente, dal rispettivo presidente nel corso delle sedute della commissione referente.

3. Qualora una o più commissioni non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal programma dei lavori della sessione di bilancio, la commissione referente procede ugualmente all'esame.

4. La commissione referente procede all'esame congiunto degli strumenti di programmazione finanziaria.”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 90 quinquies nel Regolamento interno)

1. Dopo l'articolo 90 quater del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, come inserito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 90 quinquies (Esame in consiglio)

1. Sugli strumenti di programmazione finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che si apre con l'intervento dei relatori che riferiscono sugli stessi con un'unica relazione.

2. Il consiglio procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti della proposta di legge di stabilità regionale, all'esame e votazione degli eventuali ordini del giorno ad essa relativi e, di seguito, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario nonché all'esame e votazione degli eventuali ordini del giorno.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2 si svolgono le dichiarazioni di voto congiunte su entrambe le proposte e, poi, il consiglio procede distintamente alla votazione finale, nell'ordine, della proposta di legge di stabilità regionale e della proposta di legge di bilancio di previsione finanziario.”.

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 90 sexies nel Regolamento interno)

1. Dopo l'articolo 90 quinquies del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, come inserito dall'articolo 13, è inserito il seguente:

“Art. 90 sexies (Esame delle proposte di legge di rendiconto generale e di assestamento del bilancio)

1. La proposta di legge di approvazione del rendiconto con gli allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile è approvata dal consiglio prima della proposta di legge di assestamento del bilancio.”.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 99 del Regolamento interno)

1. L'articolo 99 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 99 (Commissioni di inchiesta)

1. Il consiglio può istituire commissioni di inchiesta su materie di interesse per la Regione a seguito di richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all'ufficio di presidenza. L'inchiesta deve comunque riguardare l'attività dell'amministrazione regionale, di enti ed aziende dipendenti, vigilate o partecipate dalla Regione.

2. L'ufficio di presidenza, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, presenta la proposta d'istituzione al consiglio unitamente alle proprie valutazioni in ordine alle motivazioni poste alla base della richiesta.

3. La proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione all'ufficio di presidenza.

4. La deliberazione con la quale il consiglio istituisce la commissione d'inchiesta deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve concludere i lavori.

5. La composizione della commissione d'inchiesta deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione del consiglio e tenere conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

6. Non possono far parte della commissione d'inchiesta i consiglieri regionali che rivestivano la carica di presidente della giunta o di assessore nel periodo interessato dall'inchiesta.

7. Per quanto non diversamente disposto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 19.

8. Nella sua prima riunione, convocata dal presidente del consiglio, la commissione nomina a scrutinio segreto e con unica votazione il presidente e il vicepresidente; a tal fine ciascun componente vota un solo nome; risultano eletti rispettivamente presidente e vicepresidente il consigliere della minoranza e quello della maggioranza che ricevono il maggior numero di voti.

9. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui comma 8 la commissione procede alla nomina del relatore; è sempre ammessa la nomina di uno o più relatori di minoranza.

10. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle commissioni consiliari permanenti.

11. Al termine dei lavori la commissione approva la relazione da trasmettere al consiglio e può approvare una o più proposte di risoluzione da sottoporre all'esame del consiglio. E' sempre ammessa la presentazione di documenti alternativi o integrativi da parte dei componenti della commissione, che vengono distribuiti ai consiglieri.

12. Nel corso della discussione in consiglio ciascun consigliere può presentare altre proposte di risoluzione che sono esaminate insieme a quelle presentate dalla commissione.”.

Art. 16

*(Inserimento dell'articolo 113 bis
nel Regolamento interno)*

1. Dopo l'articolo 113 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è inserito il seguente:

“Art. 113 bis (Interrogazioni a risposta immediata)

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso, senza commenti, su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità politica o istituzionale.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto previsto nella programmazione dei lavori del consiglio, di norma due volte al mese, all'inizio della seduta, per non più di trenta minuti.

3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al presidente del consiglio entro le ore dieci del giorno antecedente a quello per il quale è stato convocato il consiglio medesimo e vengono tempestivamente trasmesse alla giunta.

4. Non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di una interrogazione per consigliere.

5. Il presidente del consiglio, scaduto il termine di cui al comma 3, integra l'ordine del giorno iscrivendovi le interrogazioni secondo l'ordine di presentazione e alternando interrogazioni dei consiglieri di minoranza con quelle dei consiglieri di maggioranza.

6. La giunta regionale è tenuta a dare comunque una risposta alle interrogazioni iscritte.

7. La risposta della giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto alla replica spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli interroganti.

8. L'interrogazione a risposta immediata decade se nessuno degli interroganti è presente al momento della risposta.

9. Le interrogazioni a risposta immediata non svolte nella seduta in cui sono state iscritte decadono e quelle svolte non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.”.

Art. 17*(Disposizioni finali)*

1. All'interno di ciascun articolo del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vigente è aggiunta, in cifre arabe, la numerazione progressiva dei commi.

Art. 18*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dalla prima seduta della Assemblea legislativa della X legislatura.

Art. 19*(Abrogazioni)*

1. Gli articoli 28 bis, 28 ter, 67 bis, 70, 92, 93, 95, 100, 101, 103, 122, 123, 124 e 125 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sono abrogati.